

COPIA



COMUNE DI POMARANACE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 25

In data: 29.04.2016

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE ESERCIZIO 2016.-

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 14.30, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARTIGNONI LORIS	P	GARFAGNINI MARCO	P
FEDELI LEONARDO	P	CALVANI DARIO	P
FABIANI NICOLA	P	CENERINI MELISSA	P
BACCI ILARIA	P	GUCCI DIEGO	P
BIANCIARDI GIANFRANCO	P		
MERCURIALI SARA	P		
ANDREI MARIO	A		
FIDANZI LORIANO	P		
ANTONI MONICA	P		
Totale presenti : 12			
Totale assenti : 1			

Partecipa il Segretario Generale **dr.ssa Eleonora Burchianti** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 25 del 29.04.2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ESERCIZIO 2016.-

...omissis.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici", che prevede che le Province e i Comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del Bilancio di previsione;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe e aliquote dei tributi locali;

Visto l'art.172 – 1° comma – lettera e) del suddetto Decreto Legislativo, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegare, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Visto il D.Lgs 28/09/1998 n. 360 con il quale, nell'esercizio della delega conferita dapprima con l'art. 48 L. 27/12/1997 n. 449 e poi tramite l'art. 1 comma 10, L. 16/06/1998 n. 191, è stata istituita una addizionale comunale all'I.R.PE.F. secondo i criteri direttivi fissati nel citato art. 48;

Considerato che la disciplina dell'addizionale è stata determinata inizialmente nell'art. 1 commi 2 e 3 , rispettivamente modificati da art. 12 L 13/05/1999 n. 133 e da art. 28 L. 21/11/2000 n. 342;

Vista la deliberazione consiliare n. 4 del 28/2/2002 con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'irpef nell'anno 2002 nella misura dello 0,2%;

Visti i commi da 142 a 144 dell'art. 1 della legge 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria per il 2007), con i quali si modifica la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF;

Visti altresì il D.L. n. 93/2008 e il D.L. n. 185/2008, come modificato dal D.L. n. 194/2009, convertiti dalle rispettive leggi di conversione, in materia del c.d. "blocco" dei tributi;

Visto il parere della sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti contenuto nella delibera n. 26 del 14 aprile 2010 con il quale si disponeva che non rientravano nel blocco le tariffe di natura extratributaria;

Visto il D. Lgs 23 del 14 marzo 2011 e di particolare l'art. 5, abrogato dall'art. 1 comma 11 del D.L. 138/11;

Richiamata l'abrogazione espressa (ad opera dell'art. 4 comma 4 del D.L. 16/12) dell'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008 inerente il blocco per il triennio 2009/2011, ovvero sino all'attuazione del provvedimento sul "federalismo fiscale" se precedente al 2011. Durante questo periodo risultava sospeso il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote. Il blocco riguardava in particolare l'IRPEF e l'ICI ad esclusione della TARSU e delle altre entrate patrimoniali;

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

"11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

Vista la legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ed in particolare l'articolo 1, comma 26, che istituisce nuovamente l'impedimento all'innalzamento delle aliquote e della pressione tributaria in generale;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 di differimento al 30 aprile 2016 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

Visto il vigente regolamento comunale sull'addizionale comunale IRPEF adottato ai sensi dei commi sopra citati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 14/04/2016 con la quale lo stesso organo ha confermato le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle Persone Fisiche tutt'ora vigenti;

Considerato che detta misura garantisce entrate necessarie per far fronte alle funzioni ed all'erogazione dei servizi comunali i cui costi sono previsti nel Bilancio 2016 in approvazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevolmente resi per alzata di mano dalle seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n. 12; favorevoli n. 8; contrari n. 4 (Garfagnini, Calvani, Cenerini e Gucci);

DELIBERA

1. Di confermare, per l'esercizio 2016, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,45%;
2. Di confermare al contempo una soglia assoluta di esenzione di € 11.000, secondo la quale, per redditi inferiori a tale soglia, l'addizionale non è dovuta;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione, **immediatamente eseguibile**, con il risultato della seguente votazione resa per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 12; favorevoli n. 12; contrari n. 0.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to **MARTIGNONI LORIS**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **dr.ssa Eleonora Burchianti**

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

LI, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Eleonora Burchianti

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ **Che la deliberazione C.C. n° 25, del 29.04.2016:**

E' stato affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, (**ex art. 124 D.Lgs 267/00**).

E' stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Difensore Civico Regionale (**ex art. 3 L.R.T. n°2 del 02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni**)

E' stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Prefetto (**ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000**)

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (**ex art. 134, comma 3, D.Lgs 267/00**);

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Eleonora Burchianti